

Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6% ad valorem.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4008.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano del regime previsto dal presente regolamento se sono importati sulla base di titoli d'importazione, il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, in appresso denominato «titolo d'esportazione».

CAPITOLO II

TITOLI D'ESPORTAZIONE

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è redatto, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il titolo d'esportazione è compilato in lingua inglese.

3. L'originale e le copie del titolo d'esportazione possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.

4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie pre-stampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. I titoli d'esportazione emessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella relativa allo «shipped weight», il quantitativo deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

CAPITOLO III

TITOLI D'IMPORTAZIONE

Articolo 4

La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, redatta conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000 e al regolamento (CE) n. 1342/2003, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri unitamente all'originale del titolo di esportazione.

L'originale del titolo d'esportazione viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come «shipped weight».

Articolo 5

Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione mediante telex o fax, caso per caso e nel più breve tempo possibile, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.

In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento finché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi.